

COMUNICAZIONE UNICA

Partita la fase di sperimentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa

Dal 1° ottobre 2009, ai fini dell'avvio di un'attività di impresa, il contribuente interessato può presentare all'ufficio del Registro delle imprese una comunicazione unica valida quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. I soggetti interessati sono tutte le tipologie di imprese iscrivibili al Registro delle imprese, con esclusione di quelli iscrivibili solo al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ad esempio associazioni, fondazioni, enti pubblici non economici. La comunicazione unica può essere presentata in via telematica tramite l'utilizzo del software "ComUnica" (http://www.registroimprese.it/comunica webinstaller/) oppure mediante supporto informatico, firmato digitalmente e consegnato direttamente agli sportelli camerali. La presentazione può avvenire da parte del contribuente interessato o di un suo delegato (professionista, dotato di firma digitale). Ove posseduta, nel modello di comunicazione unica, deve essere indicata la casella di posta elettronica certificata dell'impresa, ai fini dell'invio degli esiti delle domande, delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Qualora l'impresa non disponga di una casella PEC, lo deve dichiarare nella comunicazione unica e la camera di Commercio provvederà ad assegnare gratuitamente un indirizzo PEC. Dal 1º ottobre 2009 è previsto un periodo transitorio di 6 mesi, durante il quale l'utilizzo della procedura di comunicazione unica è facoltativo; a decorrere dal 1° aprile 2010, tale procedura diverrà obbligatoria e sostituirà le modalità attualmente vigenti.

(Unioncamere, circolare n.14594/09)

ANTIRICICLAGGIO

Individuati gli indicatori che possono evidenziare anomalie nelle imprese

L'Unità di informazione finanziaria ha richiamato gli intermediari bancari e finanziari, i professionisti e gli operatori non finanziari a valutare con la massima attenzione sia l'evoluzione dei rapporti intrattenuti con soggetti in difficoltà economica o finanziaria, che risultano maggiormente esposti a infiltrazioni criminali, sia l'operatività riconducibile a ipotesi di illegale erogazione di prestiti. Per agevolare tali valutazioni, l'Uif ha provveduto ad elaborare alcuni schemi operativi, sulla base di prassi riscontrate nell'analisi di fenomeni di criminalità finanziaria. Gli schemi operativi descrivono possibili anomalie, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali. Nella valutazione assumono centralità le informazioni riguardanti gli assetti proprietari, l'origine dei fondi e le effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni poste sotto monitoraggio. Tra le situazioni segnalate "a rischio", sono individuate:

la ricezione improvvisa di contributi in conto aumento capitale o di finanziamenti da parte

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

 $10022 \ Carmagnola\ (TO) - via\ Ronco\ 49/24 - tel.\ 011.9721195 - fax\ 011.9721474 \bullet \underline{studiog@studiogconsulting.it} \bullet \underline{www.studiogconsulting.it} \bullet \underline{ww$

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

- dei soci, in particolare attraverso flussi provenienti da intermediari diversi da quello ove sono radicati i rapporti dell'impresa;
- l'improvviso ripianamento, anche parziale, della posizione debitoria, in particolare attraverso versamenti di contante ovvero ricezione di finanziamenti all'estero;
- ⇒ la ricezione di flussi rilevanti dall'estero, in particolare da Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio, per i quali non risultino verificabili la natura del rapporto intercorrente con il relativo ordinante e la motivazione economica sottostante al trasferimento;
- l'ingresso di soci che potrebbero rappresentare meri prestanome di soggetti terzi.

(Unità di informazione finanziaria, comunicazione, 24/09/09)

ASSOCIAZIONI

Rinvio del termine di presentazione del modello Eas per la comunicazione dei dati

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver avviato un tavolo tecnico con i rappresentanti del Terzo settore. Nell'ambito dell'incontro, sono stati esaminati nella loro ampiezza tutti gli aspetti relativi alla presentazione del modello per la comunicazione di dati fiscalmente rilevanti (Eas), attualmente previsto con scadenza 30 ottobre 2009 (oggetto di informativa nella C.M. n.9/09). Nel corso della discussione, è emerso un orientamento comune in riferimento all'estensione dei termini per l'invio del modello da parte degli enti associativi. Le associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Legacoop e Confcooperative) hanno presentato, inoltre, un *memorandum* congiunto, con una serie di quesiti inerenti la redazione del formulario.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa, 23/09/09)

CONTENZIOSO

Legittimo il sequestro dell'immobile donato alla moglie dall'imprenditore evasore

È legittimo il sequestro preventivo dell'immobile donato alla moglie in separazione dei beni dall'imprenditore che ha ricevuto cartelle esattoriali per imposte inevase. Secondo la Corte di Cassazione spetta al debitore tributario e alla consorte (ricorrente) dimostrare che non aveva conoscenza delle cartelle. Ne consegue che la donazione è stata fittiziamente effettuata all'unico scopo di eludere l'assoggettamento del bene alle azioni erariali, per cui l'apparente trasferimento dell'immobile (con la concorrenza nel reato della moglie) è servito a commettere il reato di fraudolenta sottrazione di beni al pagamento delle imposte ex art.11 del D.Lgs. n.74/00: donde l'applicabilità della confisca e, quindi, del sequestro, ai sensi dell'art.241, co.1, c.p., non trattandosi di confisca per equivalente.

(Cassazione, sent. n.36838/09)

No all'accertamento induttivo basato solamente sulla percentuale di ricarico

L'Amministrazione Finanziaria non può rettificare, con accertamento induttivo, il reddito dichiarato per le imprese minori in presenza di una contabilità regolare, solo in base alla percentuale di ricarico applicata rispetto a quella mediamente praticata da altri esercenti nel medesimo settore, ma occorre che risulti qualche elemento ulteriore incidente sull'attendibilità complessiva. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che non ha accolto il ricorso del Fisco, contro un piccolo esercizio commerciale in Campania, a cui era stata notificata una rettifica del reddito, basandosi esclusivamente sul fatto che la percentuale di ricarico era diversa rispetto a quella del settore.

(Cassazione, sent. n.19632/09)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Evasione nelle associazioni: non basta provare la qualifica di rappresentante

La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege. Pertanto, se il Fisco invoca in giudizio tale responsabilità, ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (Cassazione, sent. n.19486/09)

REDDITO DI IMPRESA

Valutazione delle rimanenze finali delle commesse pluriennali

Posto che il momento rilevante per la valutazione dell'opera ultrannuale è il termine dell'esercizio, il cambio al quale fare riferimento, ai fini della conversione del valore espresso in valuta estera, è quello puntuale rilevato alla data di chiusura dell'esercizio medesimo, in linea anche con quanto disposto dalla normativa civilistica in materia (art.2426, n.8-bis). L'operazione di valutazione di fine periodo delle rimanenze finali delle commesse pluriennali deve essere effettuata con riguardo all'intera parte di commessa realizzata, sin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, tenendo conto dell'oscillazione del tasso di cambio intervenuta rispetto agli esercizi precedenti.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.249/09)

DIRITTI DI IMMAGINE

Regime fiscale della cessione dello sfruttamento della immagine

Le Entrate hanno fornito indicazioni sul corretto trattamento fiscale di un contratto di cessione dello sfruttamento del proprio diritto all'immagine, verso la costituzione di una polizza assicurativa vita a favore dell'artista, con versamento del relativo premio, in modo che questi benefici di rendita vitalizia. La cessione è soggetta ad Iva e si configura come prestazione di servizi. L'imposta dovrebbe essere applicata sul valore normale che nel mercato assume il diritto di sfruttamento dell'immagine di un artista avente la medesima notorietà dell'istante. Per effettuare tale valutazione economica, in assenza di un riferimento riscontrabile sul mercato, può essere considerato indice significativo l'importo complessivo del premio assicurativo versato dalla società acquirente dei diritti di sfruttamento dell'immagine. Il premio assicurativo va tassato come reddito da lavoro autonomo. La rendita vitalizia, avendo funzione previdenziale, non costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, bensì si configura come reddito di capitale.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.255/09)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI AGOSTO 2009

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,8. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +0,2%.

(Istat, comunicato, 16/09/09)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

TERRITORIO

Attivazione del nuovo sistema di aggiornamento del catasto terreni

Dopo un periodo di sperimentazione di 2 anni, che ha coinvolto 19 Uffici Provinciali e la collaborazione degli Ordini professionali abilitati dalla vigente disciplina (architetti, agronomi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali e agrotecnici), con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio dell'1ottobre 2009, è stato esteso a tutto il territorio nazionale, in via facoltativa, il nuovo sistema di aggiornamento del Catasto Terreni, che sarà reso obbligatorio a partire dal 1° giugno 2010.

Con il nuovo sistema, i professionisti abilitati alla presentazione degli atti di aggiornamento, su delega dei cittadini, operano direttamente sulle banche dati del Catasto Terreni attraverso una procedura automatica basata su regole condivise, realizzata dall'Agenzia del Territorio e messa gratuitamente a disposizione dei professionisti.

(Agenzia del Territorio, provvedimento, 1/10/09)

Germana Cortassa

Oggetto: LO SCUDO FISCALE: AGGIORNAMENTI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.230 del 3 ottobre) la **Legge n.141** del **3 ottobre**, che contiene le correzioni allo Scudo fiscale, mentre anche la Commissione europea ha deciso di non porre obiezioni sull'operazione per il possibile impatto che la sanatoria può avere sul gettito Iva.

Ricordiamo che lo Scudo fiscale è un provvedimento cui possono accedere alcuni soggetti che detengono illegalmente all'estero attività finanziarie e patrimoniali alla data del 31 dicembre 2008, facendo sì che tali attività emergano, con modalità che si vedranno brevemente. L'illegale detenzione si configura solo per il fatto di non aver dichiarato l'esistenza di tali attività compilando il quadro RW del modello Unico, con la probabile conseguenza di non aver dichiarato nemmeno gli eventuali redditi derivanti da tali attività, anche se non è questo l'aspetto che legittima l'accesso allo Scudo. Il provvedimento, lo si sottolinea, è interessante poiché ha un effetto condonistico di non trascurabile spessore.

Tenendo conto delle novità approvate, possiamo così schematizzare i tratti salienti dello Scudo fiscale.

Soggetti interessati

- persone fisiche;
- enti non commerciali;
- società semplici;
- associazioni equiparate alle società semplici;
 - e, per effetto dell'emendamento di cui si è detto:
- società controllate e collegate situate in Paesi esteri c.d. black list, con effetto peraltro a favore dei loro partecipanti (l'inquadramento definitivo di questa nuova categoria di soggetti sarà possibile solo dopo l'atteso intervento dell'Agenzia delle Entrate).

Attività oggetto di emersione

Si potranno far emergere somme di denaro, azioni, partecipazioni, immobili, per rimanere ai casi più frequenti, che sono stati trasferiti all'estero, ovvero qui costituiti, non avendo dichiarato nel modulo RW il trasferimento dei fondi e l'esistenza dell'investimento, nell'ipotesi in cui questi beni siano produttivi di un reddito che deve essere dichiarato in Italia: basti pensare agli interessi attivi di un conto corrente a ai canoni di locazione di un immobile affittato.

Modalità di emersione

L'emersione può avvenire utilizzando, ove possibile, il rimpatrio – e quindi riportando in Italia l'attività estera – ovvero la sola regolarizzazione – quindi lasciando il bene all'estero – pagando un'imposta pari al 5% del valore dell'attività emersa; tutto transita per la presentazione di una dichiarazione, che è riservata, entro il 15 dicembre 2009 (termine così anticipato dalla L. n.141, essendo il termine originariamente previsto il 15 aprile 2010).

Germana Cortassa

Effetti dello Scudo fiscale

Lo Scudo fiscale, nei limiti dei valori rimpatriati o regolarizzati, ferma l'attività di accertamento che potrebbe subire un contribuente, a condizione che i valori scudati possano essere in qualche modo collegati con gli imponibili accertati.

- Se la contestazione verte in materia di ricavi non dichiarati, il contribuente potrà opporre ai verificatori la dichiarazione che attesta l'accesso allo Scudo fiscale, e se lo Scudo è stato operato per 100, mentre i maggiori ricavi accertati sono 70, in linea di principio l'attività accertativa si ferma a questo punto;
- Non altrettanto efficacemente funziona lo Scudo fiscale se la contestazione dovesse interessare l'indeducibilità di costo ovvero l'imputazione per competenza di componenti di reddito positivi e negativi.

Un altro importante effetto dello Scudo fiscale è la copertura penale, molto ampia sotto il profilo tributario, nel senso che lo Scudo in sostanza azzera i seguenti reati penal-tributari:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

- Omessa dichiarazione;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Resta punibile, invece, il reato di emissione di fatture false, ma non anche quello del loro utilizzo. Vengono, inoltre, coperti anche innumerevoli reati previsti dal codice penale, agli artt.482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492, e dal codice civile, tra cui il falso in bilancio.

Si segnala che anche questa ampia copertura penale deriva dalla L. n.141, visto che, in origine, gli unici reati coperti dallo Scudo fiscale riguardavano la dichiarazione infedele o l'omessa dichiarazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

Oggetto: LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

Il 14 luglio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n.88/09. Il provvedimento - noto come "**Legge Comunitaria 2008**" - reca "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee".

Nell'art.24 del provvedimento sono contenute numerose disposizioni che impattano soprattutto ai fini della disciplina del valore aggiunto, ma anche ad altri fini quali, ad esempio, la diffusa tematica degli accertamenti in ambito immobiliare.

Si procede di seguito alla rappresentazione in forma schematica di tali nuove disposizioni, evidenziandone la diversa decorrenza applicativa.

Argomento	Contenuto	Entrata in vigore
Territorialità delle intermediazioni	 Viene esclusa la territorialità Iva delle intermediazioni "estero su estero" commesse da un soggetto passivo italiano; Viene abrogato l'art.40 co.8 del D.L. n.331/93 relativo alle regole territoriali, in quanto si deve fore riforimente alle regole generale proviete. 	15 luglio 2009 (sono valide le operazioni effettuate dal 1.01.08 con nuova
(art.24 co.4 lett.a) e co.7 lett.b) n.2)	fare riferimento alla regole generale prevista dall'art.7, lett.f-quinquies), DPR n.633/72;	disciplina)
Meccanismo dell'Inversione contabile	 Viene sancita l'obbligatorietà anche per le intermediazioni commesse da un soggetto passivo italiano per il quale il presupposto 	15 luglio 2009 (sono valide le operazioni effettuate
(art.24 co.4 lett.d)	territoriale risulta soddisfatto in Italia; <u>Art.17 co.3 DPR n.633/72</u>	dal 1.01.08 con nuova disciplina)
Rimborsi a soggetti non residenti	Vengono indicate in modo esplicito le operazioni attive che, in deroga al divieto previsto dalla norma, non impediscono il diritto al rimborso da parte del soggetto non residente (sia comunitario che extra UE) che si sia reso acquirente di beni e	15 luglio 2009 (sono valide le operazioni effettuate dal 1.01.08 con nuova
(art.24 co.4 lett.e)	servizi nel territorio dello Stato; Art.38-ter co.1 DPR n.633/72	disciplina)
Trattamento delle vendite a distanza	 Vengono introdotte nuove soglie per le vendite a distanza poste in essere da: ▶ fornitore comunitario: la detassazione in Italia opera rispetto alla soglia di €35.000; ▶ fornitore nazionale: la tassazione in Italia opera 	15 luglio 2009

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

 $10022 \; \text{Carmagnola (TO)} - \text{via Ronco } 49/24 - \text{tel. } 011.9721195 - \text{fax } 011.9721474 \bullet \underline{\text{studioq@studiogconsulting.it}} \bullet \underline{\text{www.studiogconsulting.it}} \bullet \underline{\text{www.studiogconsulting.it}}$

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

art.24 co.7 lett.b) n.2 e c)	rispetto alla soglia dei €100.000 ovvero in relazione al minore ammontare stabilito dal Paese membro;	
Acquisti intra UE degli enti non commerciali (art.24 co.7 lett.a n.2)	Viene incrementata a €10.000 (la precedente era fissata a €8.263) la soglia per la detassazione degli acquisti intracomunitari posti in essere dagli enti non soggetti Iva e altri specifici soggetti che non hanno il diritto alla detrazione sugli acquisti; Art.38 co.5 lett.c) D.L. n.331/93	15 luglio 2009
Modalità di determinazione del valore normale (art.24 co.4 lett.b-c)	 La base imponibile delle operazioni senza corrispettivo (quali ad esempio, le assegnazioni ai soci e destinazione a finalità estranee) non è più individuata nel valore normale, ma dal prezzo di acquisto o di costo, determinato in riferimento al momento di effettuazione dell'operazione; Vengono implementate le fattispecie (previste per evitare comportamenti elusivi) in cui trova applicazione il valore normale nei rapporti tra soggetti collegati; Artt.13-14, DPR n.633/72 	Operazioni effettuate dal 27 settembre 2009
Modalità di determinazione del valore normale (art.24 co.6)	 Viene demandata all'emanazione di un apposito Decreto Ministeriale la fissazione dei nuovi criteri per la determinazione della base imponibile per autovetture e telefoni cellulari concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti verso corrispettivo; Art.14, DPR n.633/72 	Decreto da emanare entro il 26 novembre 2009
Accertamento nei trasferimenti immobiliari (art.24 cc. 5 e 6)	Tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette, l'accertamento non potrà più essere fondato sul mero scostamento tra valore dichiarato e valore normale desunto dalle quotazioni OMI. Il valore normale, quindi, torna a rappresentare una presunzione semplice che dovrà essere integrata da altri elementi per giustificare l'accertamento.	15 luglio 2009 (da verificare l'applicabilità agli accertamenti in corso)

Con singole informative nei prossimi mesi verranno esaminate nel dettaglio le importanti novità introdotte dal provvedimento in esame.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti in merito.

Firma

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: SOGGETTI IVA - PER LE CESSIONI DI IMMOBILI, ABROGATO L'ACCERTAMENTO A VALORE NORMALE

La Legge Comunitaria (art.24 della L. n.88/09 in vigore dal 29 luglio scorso) è intervenuta sul fronte degli "accertamenti immobiliari" abrogando la c.d. regola del "valore normale OMI". Vediamo in sintesi lo scenario oggi in vigore.

Le vecchie regole (in pillole)

La Legge Prodi – Bersani (D.L. n.223/06) aveva introdotto un sistema di presunzioni in base al quale, in buona sostanza, quando il "valore normale" (o valore di comune commercio) **dell'immobile trasferito da un'impresa** era superiore al corrispettivo dichiarato in atto, si era, in pratica, in presenza di una prova sostanziale di avvenuta evasione fiscale e ciò a prescindere dalle risultanze delle scritture contabili dell'impresa stessa (l'evasione si configurava per l'Iva, per le imposte sui redditi e per l'Irap).

Il "valore normale" degli immobili poteva essere determinato:

- a tavolino, attraverso l'utilizzo di stime territoriali predigerite a cura del cosiddetto OMI (osservatorio del mercato immobiliare);
- in misura pari al o ai finanziamenti erogati all'acquirente.

Il meccanismo, così molto sinteticamente delineato, era stato aspramente criticato sia dai più attenti commentatori, sia dalla Giurisprudenza che, in molti casi, aveva bocciato gli accertamenti del Fisco. In particolare, le critiche più aspre erano state mosse nell'ambito dell'Iva, in relazione ad un'evidente violazione della disciplina comunitaria ad opera di un sistema che avrebbe identificato in via automatica nel valore normale del bene, la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto. Va ricordato che un automatismo di questo tipo è legittimato dalla Direttiva comunitaria solo riguardo ad alcune specifiche fattispecie (tra le quali non rientrano di certo i trasferimenti immobiliari), fatte salve le ipotesi di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Commissione su richiesta degli Stati; ed, in questo senso, l'Italia non aveva avviato alcuna procedura specifica.

Ordinariamente, infatti, l'Iva si fonda, come noto, sul criterio del corrispettivo.

Non a caso, a carico dell'Italia, era stata avviata una procedura di infrazione a cura dell'UE.

La legge Comunitaria 2008 – il ritorno al passato

La Legge Comunitaria 2008 ha, in pratica, azzerato il sistema introdotto dalla Prodi – Bersani.

Si torna, quindi, ad un regime nel quale il maggior valore di mercato dell'immobile rispetto al prezzo di trasferimento dichiarato, può essere, al massimo, un mero indizio di evasione e come tale, quindi, una presunzione semplice.

Ne consegue che l'Ufficio, se intende accertare l'impresa che ha trasferito l'immobile, dovrà obbligatoriamente farsi carico di ogni onere sia in merito alla motivazione dell'accertamento fiscale, sia in ordine alla prova dell'avvenuta evasione, in quanto non potrà più contare su alcuna presunzione di legge a proprio favore.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 \bullet <u>studiog@studiogconsulting.it</u> \bullet <u>www.studiogconsulting.it</u>

Il problema pratico che si pone, oggi, nel valutare gli effetti della recente modifica normativa, è capire quali siano gli effetti in relazione alle attività di verifica e accertamento già svolte o da svolgere sugli anni interessati, invece, dall'applicazione delle regole recedenti.

L'orientamento prevalente (e condivisibile) è che, trattandosi di una modifica di tipo "procedurale", l'ultimo intervento possa avere efficacia retroattiva e, quindi, possa essere utilizzato a favore dei contribuenti anche per gli anni precedenti.

Va detto, comunque, che relativamente agli accertamenti già confezionati per il passato, l'Agenzia delle Entrate nella stragrande maggioranza dei casi, ha motivato la propria pretesa non solo avendo riferimento allo scostamento tra valore normale (OMI) e corrispettivo di cessione, ma evidenziando anche una serie di ulteriori elementi (acquisizione dei preliminari e dei fascicoli mutui dalle banche, interrogazione degli acquirenti, verifiche bancarie, constatazione di significativi scostamenti di prezzi tra vendite di immobili con le medesime caratteristiche da parte della stessa impresa). In questi casi, ovviamente, la situazione è molto più delicata non trattandosi di mera constatazione della scostamento di valore e dovrà essere attentamente valutata caso per caso.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti in merito.

Firma

Germana Cortassa

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: PROFESSIONISTI E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con l'obiettivo della riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, nel decreto anti crisi dello scorso anno (D.L. n.185/08) il Legislatore ha inserito alcune novità volte a potenziare lo strumento della **PEC (Posta Elettronica Certificata)**, sistema di comunicazione via e-mail che, nato nel 2005 e disciplinato dal DPR n.68/05 e dal relativo provvedimento attuativo (D.M. 2/11/05), si fonda sulla trasmissione al mittente di una ricevuta elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna al destinatario dei documenti informatici spediti tramite Internet.

Il servizio di PEC consiste in un sistema di **comunicazione elettronica** che, grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità ed inviolabilità, rende il messaggio e-mail "certificato" equivalente, nella sostanza, alla tradizionale raccomandata A/R, garantendo oltre alla certezza della comunicazione anche un costo nettamente inferiore.

Altro grande vantaggio è quello, già accennato, della **valenza legale** attribuita alle e-mail certificate, che risultano opponibili nei confronti dei terzi, e in particolare per quanto riguarda la data e l'ora di trasmissione e di ricezione.

Nella pratica, i messaggi di PEC e i relativi allegati si considerano legalmente conosciuti dal destinatario nel momento in cui sono recapitati nella sua casella di posta elettronica, indipendentemente dall'effettiva lettura. A tal fine:

- il mittente o il destinatario devono avvalersi di uno dei gestori di posta elettronica certificata iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione);
- il documento informatico (messaggio di posta elettronica ed eventuali allegati) deve essere sottoscritto con una firma elettronica qualificata che ne garantisca la provenienza, l'integrità e l'autenticità;
- a ciascun messaggio deve essere apposto il riferimento temporale.

Si ritiene opportuno ricordare il concetto dell'efficacia probatoria attribuita al documento informatico:

l'art.21, co.2 del Codice dell'Amministrazione digitale stabilisce che a tale documento, se sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata, è riconosciuta l'efficacia probatoria di cui all'art.2702 c.c., il quale disciplina l'efficacia della scrittura privata.

L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria. Tanto premesso, le norme contenute nel D.L. n.185/08 stabiliscono, rispettivamente per società, professionisti iscritti negli albi, amministrazioni pubbliche, l'obbligo di istituzione/comunicazione del proprio indirizzo di PEC, **con decorrenze diverse**. In particolare:

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

sono già tenute (dal 29 novembre dello scorso anno) ad le imprese costituite in forma indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella societaria di nuova costituzione domanda di iscrizione al registro delle imprese; hanno tre anni di tempo per eseguire la medesima comunicazione le imprese costituite in forma al R.I.; da segnalare che la pratica di iscrizione nel registro delle societaria già in essere alla data del 29/11/08 (entrata in imprese della PEC e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria; vigore del decreto) hanno tempo un anno dall'entrata in vigore, e quindi entro il prossimo 29 novembre 2009, per comunicare ai rispettivi ordini i professionisti iscritti in albi ed o collegi di appartenenza il proprio indirizzo di PEC; a loro volta, elenchi istituiti con leggi dello gli ordini e i Collegi pubblicheranno in un elenco riservato, Stato consultabile in via telematica esclusivamente dalla P.A., i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta.

OBBLIGO DI ISTITUZIONE E COMUNICAZIONE DELLA PEC			
Imprese costituite in forma societaria di nuova costituzione	All'atto della domanda di iscrizione al registro delle imprese		
Imprese costituite in forma societaria già costitute alla data di entrata in vigore del decreto (29/11/08)	Tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro 29/11/11) per comunicare senza oneri la casella di PEC al Registro delle imprese		
Professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato	Un anno dall'entrata in vigore del decreto (entro 29/11/09) per comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di PEC		

Secondo quanto stabilito dalla norma, in linea generale le comunicazioni tra società, professionisti iscritti in albi e P.A., che abbiano provveduto agli adempimenti descritti in precedenza, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

Oggetto: GLI INTERESSI MORATORI E IL TASSO PER IL 2°SEMESTRE 2009

Il decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha da tempo modificato i criteri di riconoscimento degli interessi di mora a carico degli operatori commerciali.

Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dall'8 agosto 2002 e riguardano imprese, professionisti e pubblica amministrazione.

Ricordiamo che la legge previgente, sino alla modifica introdotta dalla disciplina comunitaria, poneva a carico della parte creditrice l'onere di attivare la messa in mora del debitore con l'intento di ottenere la restituzione degli interessi moratori in questione. Con le nuove disposizioni il creditore ha diritto agli interessi di mora se:

- ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

In ordine alla decorrenza degli interessi, le regole sono sintetizzate nella tabella che segue:

DATA DA CUI MATURANO GLI INTERESSI TERMINE PAGAMENTO

SE PREVISTO DALLE PARTI

Dal giorno successivo alla scadenza stabilita (ad esempio, pagamento a 30 giorni fine mese data fattura)

Per i **prodotti alimentari deteriorabili** (individuati dal Decreto Ministero della Sanità 16.12.93, sotto elencati), gli interessi maturano **decorsi 60 giorni dalla consegna o dal ritiro** dei beni (non assume alcuna rilevanza la data di ricevimento della fattura)

Sono prodotti alimentari deteriorabili:

- prodotti alimentari preconfezionati con un periodo di vita commerciale inferiore a novanta giorni indicato in etichetta
- prodotti a base di carne che non abbiano subito un trattamento completo e presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche
- prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinati alla vendita previo frazionamento non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinare la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre mesi costituiti in tutto o in parte da determinati elementi (quali latte e derivati, carni fresche, prodotti della pesca freschi, prodotti d'uovo, prodotti ortofrutticoli freschi, paste fresche).

Decorsi 30 giorni dalla data:

di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento avente contenuto equivalente (ad esempio, preavviso di parcella emesso da un professionista, fattura pro-forma);

SE NON PREVISTO DALLE PARTI

- di ricevimento del bene o di prestazione del servizio qualora:
 - non è certa la data di ricevimento della fattura o del documento di richiesta di pagamento equivalente;
 - il debitore ha ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima del ricevimento del bene o della prestazione;
- di accettazione o di verifica della conformità del bene o del servizio (ad esempio collaudo del bene, se previsto contrattualmente) alle previsioni contrattuali qualora il debitore abbia ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima della data stabilita dalla legge o dal contratto per l'accettazione / verifica.

Germana Cortassa

Gli interessi di mora sono pari, salvo diverso accordo delle parti, al tasso di interesse stabilito dalla BCE - Banca Centrale Europea aumentato di 7 punti percentuali (9 punti percentuali nel caso di prodotti deteriorabili).

Nella tabella che segue sono individuati i tassi di riferimento dal 2002 ad oggi.

Periodo	Tasso BCE	Tasso applicabile		
8/8 - 31/12/2002	3,35%	3,35% + 7%* = 10,35%		
1°semestre 2003	2,85%	2,85% + 7%* = 9,85%		
2°semestre 2003	2,10%	2,10% + 7%* = 9,10%		
1°semestre 2004	2,02%	2,02% + 7%* = 9,02%		
2°semestre 2004	2,01%	2,01% + 7%* = 9,01%		
1°semestre 2005	2,09%	2,09% + 7%* = 9,09%		
2°semestre 2005	2,05%	2,05% + 7%* = 9,05%		
1°semestre 2006	2,25%	2,25% + 7%* = 9,25%		
2°semestre 2006	2,83%	2,83% + 7%* = 9,83%		
1°semestre 2007	3,58%	3,58% + 7% *= 10,58%		
2°semestre 2007	4,07%	4,07% + 7% *= 11,07%		
1°semestre 2008	4,20%	4,20% + 7% *= 11,20%		
2°semestre 2008	4,10%	4,10% + 7% *= 11,10%		
1°semestre 2009	2,50%	2,50% + 7%* = 9,50%		
2°semestre 2009	1,00%	1,00% + 7%* = 8,00%		
(*) Nel caso di cessione di prodotti alimentari deteriorabili la maggiorazione applicabile aumenta al 9%.				

Da segnalare che nell'ambito delle disposizioni del decreto legislativo, non si rinviene una disposizione volta a stabilire entro quanto tempo gli interessi di mora debbano essere materialmente richiesti al debitore (che è cosa diversa dalla automatica decorrenza degli stessi), talché sembra ipotizzabile che questi possano essere richiesti anche a distanza di tempo (nel limite della prescrizione) da quando il pagamento della obbligazione è stato eseguito.

D'altro canto non si può trascurare che molte aziende, per ragioni di opportunità commerciale, non chiederanno ai propri clienti gli interessi di mora comunque maturati in base al D.Lgs. n.231/02, che, dunque, non essendo mai richiesti andranno in prescrizione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SEMPLIFICATI GLI ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55% PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

L'articolo 31 della L. n.99/09 ha previsto alcune semplificazioni in merito alla documentazione necessaria per fruire della detrazione Irpef/Ires del 55% sulle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, ovvero di pompe ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia. Per tali tipologie di interventi, ultimati successivamente al 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della L. n.99/09), sarà sufficiente documentare la spesa con la certificazione del produttore, e non più obbligatorio presentare all'Enea l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato.

Gli interventi agevolabili oggetto della semplificazione

A fronte delle spese sostenute relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è prevista la detrazione del 55%, con un importo massimo di spesa agevolabile pari a €54.545,45 (ovvero una detrazione massima pari a €30.000,00, da ripartire in 5 rate annuali per le spese sostenute nell'anno 2009). Per i lavori ultimati successivamente al 15 agosto 2009, non è più necessario far redigere dal tecnico abilitato l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e, pertanto, non va più inviato all'Enea l'allegato A.

La semplificazione in esame riguarda gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione invernale con:

- impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Va, invece, inviata in via telematica all'Enea (<u>www.acs.enea.it</u>), entro 90 giorni dal termine dei lavori, la scheda informativa (allegato E) contenente i dati derivanti dall'asseverazione del tecnico abilitato.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia di potenza nominale del focolare, ovvero di potenza elettrica non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche, ovvero del produttore della pompa di calore e degli impianti geotermici.

La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010.

Non è modificata, invece, la disciplina relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, agli interventi sugli involucri degli edifici e alla installazione dei pannelli solari.

Un approfondimento dell'agevolazione del 55% è stato pubblicato sulla Circolare n.8/09.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma


Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Oggetto: PROCEDURE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA DAL 2010

Lo studio intende avvertire la propria clientela che, dal prossimo anno, la compensazione dei crediti Iva potrà avvenire solo ed esclusivamente previo soddisfacimento di alcuni adempimenti introdotti dal Legislatore al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni.

Le novità sostanziali sono così riassumibili:



Pertanto, è possibile individuare tre differenti situazioni che si possono presentare, in relazione all'ammontare annuo di credito Iva utilizzato in compensazione:

- 1) totale compensazioni di credito Iva annuale o infrannuale di importo annuo non superiore a €10.000: nessuna novità rispetto al passato, né sul termine iniziale, né sulle formalità;
- 2) totale compensazioni di credito Iva annuale o infrannuale di importo annuo superiore a €10.000 ma non a €15.000: la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione o istanza, pur senza ulteriori adempimenti:
- 3) compensazioni di credito Iva annuale di importo annuo superiore a €15.000: la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione ed a condizione che nel modello si apposto il visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile.

I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono i responsabili fiscali dei CAF, i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli iscritti ai ruoli dei periti ed esperti tributari tenuti dalle camere di commercio.

Gli stessi soggetti, prima dell'apposizione del visto, debbono verificare l'esistenza di taluni requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa e rendere edotta la DRE competente.

Dal punto di vista dei requisiti soggettivi, il soggetto che appone il visto di conformità deve:

non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per reati finanziari;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

- non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
- non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- essere in regola con la normativa antimafia (quindi, non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.15, co.1, della L. n.55/90, come sostituito dall'art.1 della L. n.16/92);
- non avere subito provvedimenti di sospensione dall'ordine di appartenenza.

Dal **punto di vista oggettivo**, inoltre, lo stesso soggetto:

- 1. deve avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a €1.032.913,80, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata;
- 2. deve avere predisposto la dichiarazione Iva e tenuto le relative scritture contabili. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute:
 - direttamente dallo stesso contribuente, oppure
 - da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale,

a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista che rilascia il visto.

Quanto sopra, trova corrispondenza nel contenuto della comunicazione preventiva che, chi intende rilasciare il visto di conformità, deve inviare alla Direzione Regionale delle Entrate competente per domicilio.

Nel caso delle associazioni professionali:

- nella comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione di cui il medesimo fa parte;
- la polizza assicurativa potrà essere stipulata sia dal professionista sia dall'Associazione professionale a garanzia dell'attività svolta dal singolo professionista.

L'invio della comunicazione, previo riscontro della sussistenza di tutti i necessari elementi, dovrà avvenire per tempo e, comunque, prima della materiale apposizione del visto di conformità; appare allora consigliabile provvedere con largo anticipo, al fine di evitare che eventuali preclusioni eventualmente riscontrate dalla DRE giungano, inaspettate, in prossimità del rilascio del visto.

A tal fine, i Sigg.ri Clienti tengano conto che tali procedure richiederanno l'attivazione di una serie di attività che lo Studio sta predisponendo, pur in attesa dei necessari chiarimenti dell'amministrazione.

Appare tuttavia evidente quanto segue:

- i nuovi adempimenti comporteranno prestazioni aggiuntive e nuove responsabilità;
- i soggetti che maturassero crediti Iva di poco superiori ai €15.000 non avranno convenienza ad utilizzarli in compensazione oltre tale limite, potendo rinviare la quota eccedente a riporto;
- ⇒ i soggetti che maturassero crediti Iva di importo rilevante, dovranno tenere in considerazione che gli stessi non potranno essere utilizzati in compensazione sino al 16 marzo 2010, con la conseguente necessità di procurarsi la necessaria provvista finanziaria;
- gli stessi soggetti con crediti Iva rilevanti, dovranno predisporre al più presto la chiusura annuale dell'Iva, al fine di consentire allo studio la predisposizione definitiva della dichiarazione e l'invio tempestivo della stessa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.


firma

Germana Cortassa

Oggetto: IL TRATTAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.34/09 è intervenuta per chiarire alcuni delicati punti riguardanti la nuova disciplina delle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese, disciplina introdotta dalla Finanziaria 2008 e definita dal decreto del 19/11/08. Prima di segnalare i nuovi chiarimenti, occorre ricordare le regole introdotte dal decreto, che individua le seguenti categorie:

- ⇒ spese di rappresentanza, in possesso dei requisiti di inerenza, deducibili entro un determinato limite calcolato in proporzione ai ricavi ed ai proventi derivanti dalla gestione caratteristica (1,3% fino ad €10 milioni, 0,5% la parte eccedente €10 milioni efino ad €50 milioni, 0,1% per la parte eccedente € 50 milioni), con una disposizione specifica (che permette un parziale rinvio della deducibilità) che riguarda le imprese di nuova costituzione che non hanno ancora conseguito ricavi;
- le spese di rappresentanza prive dei requisiti sono indeducibili;
- spese di ospitalità clienti (di seguito meglio identificate), interamente deducibili, non sottoposte alla verifica del plafond previsto per le spese di rappresentanza;
- omaggi a favore dei clienti, deducibili se di valore unitario non superiore ad € 50 e non sottoposte alla verifica del plafond previsto per le spese di rappresentanza (l'Iva è detraibile se gli omaggi sono di importo unitario non superiore ad €25,82)¹;



Dal 2009 le spese <u>di vitto e alloggio</u> sono deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto: se tali spese sono anche spese di rappresentanza, prima occorre ridurle al 75% e poi si procede alla verifica del *plafond*.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

 $10022 \ Carmagnola\ (TO) - via\ Ronco\ 49/24 - tel.\ 011.9721195 - fax\ 011.9721474 \bullet \underline{studiog@studiogconsulting.it} \bullet \underline{www.studiogconsulting.it} \bullet \underline{ww$

¹ La disciplina degli omaggi sarà prossimamente oggetto di specifico approfondimento.

ESEMPIO

La Shadow Spa sostiene nel 2009 spese di rappresentanza pari ad €50.000 di cui:

- ▶ €30.000 vitto e alloggio;
- €20.000 non vitto e alloggio.

I ricavi sono pari ad €3.000.000 per cui il limite di deducibilità, calcolato applicando il coefficiente del 1,3%, è pari ad €39.000.

La riduzione al 75% si applica prima del confronto con il plafond di deducibilità:

€30.000 x 75% = € 22.500;

Le spese di rappresentanza da sottoporre a verifica sono pertanto pari ad €42.500 (€22.500 vitto e alloggio ridotte + €20.000 non vitto e alloggio): potranno essere dedotte nel limite di €39.000 mentre l'eccedenza, pari ad €3.500, sarà indeducibile.

Contabilizzazione

Con queste regole base è possibile fornire un quadro delle varie possibilità che si possono verificare nell'azienda e quindi fornire un riepilogo delle modalità di contabilizzazione, il relativo trattamento fiscale e la possibilità di detrarre l'Iva (ovviamente se esposta nel documento di spesa registrato).

Si consiglia pertanto alla clientela, come peraltro suggerito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella C.M. n.34/E/09, di osservare nella registrazione dei documenti la seguente suddivisione conforme alle categorie del decreto, in modo tale da rendere possibile una corretta ed immediata verifica della quota deducibile (sia in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, sia da parte dei verificatori).

Tipologia spesa	Limite 75% vitto e alloggio	Imposte dirette	Iva detraibile
Spese di rappresentanza – NON vitto e alloggio	NO	Plafond	NO
Spese di rappresentanza – vitto e alloggio	SI	Plafond	NO
Spese si rappresentanza non inerenti		Indeducibili	NO
Omaggi	NO	Limite unitario €50,00	Limite unitario €25,82
Ospitalità clienti – NON vitto e alloggio	NO	Interamente deducibili	SI
Ospitalità clienti – vitto e alloggio	SI	Interamente deducibili	SI

Si coglie l'occasione per ricordare il diverso trattamento delle spese di trasferta dei dipendenti e degli amministratori. Dal punto di vista contabile e amministrativo è pertanto necessario:

 contabilizzare separatamente tali spese come segue, al fine di permettere la verifica della deducibilità di ogni singolo costo;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

comunicare mensilmente a chi si occupa dell'elaborazione delle paghe gli eventuali importi spettanti a ciascun singolo dipendente, prestando particolare attenzione agli importi imponibili in capo al dipendente stesso, affinché se ne tenga conto in sede di elaborazione del cedolino.

Rimborsi per trasferte dipendenti ed amministratori	Limite 75% vitto e alloggio	Imposte dirette azienda	Imposte dirette dipendente/collaboratore (qualora la spesa sia sostenuta dal dipendente/collaboratore e rimborsata a piè di lista)	Iva detraibile (qualora il documento sia intestato all'azienda)
trasferte nell'ambito del Comune	SI	Deducibili	Imponibili	SI
Spese di trasferta con rimborso forfetario		Deducibili	Esenti in capo al dipendente entro: ▶ €46,48 trasferte nazionali ▶ €77,47 trasferte all'estero	
Spese di trasferta con rimborso analitico	NO	Deducibile limite: → €180,76 trasferte nazionali → €258,23 trasferte all'estero	Esente senza limiti	SI
Rimborsi chilometrici		Deducibili limite tariffe 17CF vetture benzina e 20CF vetture <i>diesel</i>	Esenti (entro il limite previsto per la vettura utilizzata)	
Pedaggi autostradali e parcheggi (possono essere aggiunti al rimborso km)		Deducibili	Esenti	
Spese di viaggio (treno, aereo, ecc.)		Interamente deducibili	Interamente esenti	NO

Infine, il trattamento per l'imprenditore individuale e dei soci di Snc.

Rimborsi per trasferte	Limite 75%vitto e alloggio	Imposte dirette azienda	Iva detraibile	
Trasferta vitto e alloggio	SI	Deducibili (se inerente)	SI	

Riepilogate le modalità di contabilizzazione è possibile procedere all'analisi dei principali chiarimenti offerti dalla C.M. n.34/E/09.

Spese di rappresentanza (comma 1)

L'elencazione fornita dal decreto è solo esemplificativa, mentre occorre valutare attentamente i **requisiti** che permettono alle spese di essere inquadrate quali spese di rappresentanza:

gratuità non deve essere prevista una controprestazione/corrispettivo da parte del

Germana Cortassa

soggetto che riceve il bene/servizio. Distingue le spese di rappresentanza da pubblicità e sponsorizzazione; la spesa deve essere rivolta verso l'esterno dell'azienda, divulgando l'attività dell'azienda e portando un ritorno in termini di immagine. Tale requisito finalità di pubbliche esclude le spese gratuite sostenute nei confronti dei dipendenti (es: cena di relazioni natale) dalle spese di rappresentanza. Secondo la C.M. n.34/E/09, tali spese vanno valutate secondo gli ordinari principi di inerenza: in particolare, si tratta di spese sottoposte ai limiti dell'art.100 del Tuir (deducibiltà nel limite dello 0,5% dell'ammontare complessivo delle spese di lavoro dipendente). Sono comprese le spese sostenute dall'impresa per instaurare e mantenere rapporti con gli esponenti dell'amministrazione statale, rappresentanti di associazioni sindacali e di categoria. la spesa deve essere ragionevole in relazione al ritorno in termini di immagine che l'impresa può ottenere a seguito del suo sostenimento (una Ragionevolezza spesa sproporzionata e inopportuna deve considerarsi interamente indeducibile, indipendentemente dalla capienza del plafond). secondo la C.M. n.34/E/09, tale requisito deve essere verificato in alternativa a quello della ragionevolezza. Se una spesa non è ragionevole in termini di costo/beneficio, ma risulta coerente con le pratiche del settore, Coerenza con le pratiche del settore essa può comunque essere considerata spesa di rappresentanza (deducibile entro il plafond). Viceversa, se la spesa è ragionevole, essa può anche non essere coerente con le pratiche del settore.

Le spese interamente deducibili (comma 5)

Il **co.5** del decreto individua una particolare tipologia di spese: si tratta di spese che meritano la <u>piena deducibilità</u>, salvo la verifica del limite del 75% se si tratta di spese di vitto e alloggio. Si tratta delle seguenti spese:

- per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;
- per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili;
- sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

La necessità di prevedere una specifica disposizione è legata al fatto che quelle appena elencate sono spese che possono essere confuse con alcune di quelle qualificate di rappresentanza nel co.1 del decreto, mentre si è ritenuto che essere avessero diritto a beneficiare della piena deducibilità; al contrario di quella prevista al co.1, l'elencazione delle fattispecie del presente comma deve intendersi tassativa, come confermato dalla C.M. n.34/E/09.

Con riferimento alle spese per l'ospitalità dei clienti effettivi o potenziali:

Germana Cortassa

l'Agenzia afferma che si possono considerare clienti potenziali quelli che hanno già manifestato, ovvero possono manifestare, interesse all'acquisto verso i beni o servizi dell'impresa, ovvero siano i destinatari dell'attività caratteristica dell'impresa in quanto svolgono attività affine o collegata nell'ambito della filiera produttiva.

L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affermare che i requisiti richiesti devono essere considerati tassativamente:

- ⇒ il requisito oggettivo, in termini di luoghi espressamene previsti. Se il cliente, per la firma di un contratto, viene invitato in una località balneare, ovvero in una fiera dove l'impresa non espone, tale spesa non è interamente deducibile (sarà quindi spesa di rappresentanza);
- ⇒ il requisito soggettivo, in termini di ospitalità per i soli clienti. Se vengono invitati agenti, fornitori, giornalisti ed esperti, ecc., tale spesa non è a priori interamente deducibile, ma va considerata secondo le ordinarie regole di inerenza (si ritiene sia spesa di rappresentanza).

Tali spese (quelle del co.5) devono però rispettare stringenti obblighi documentali, in particolare dovrà risultare un elemento:

l'indicazione della generalità dei soggetti ospitati: visto il trattamento di favore per i clienti (effettivi o potenziali) l'Agenzia si preoccupa di avere a disposizione gli elementi per collegare dette spese a tali soggetti. La documentabilità è talmente rilevante che, un'eventuale irregolarità da tale punto di vista fa perdere il diritto alla deduzione integrale. Se la spesa è effettivamente stata sostenuta per l'ospitalità di un cliente, la questione documentale in alcuni casi non preoccupa: il biglietto aereo e l'albergo sono solitamente nominativi. Pare, invece, più difficile costituire la documentazione per altre spese, quali le spese di vitto (ad esempio, il pranzo al ristorante, in quanto sulla fattura non vengono stampati i nominativi dei soggetti che vi hanno partecipato).

La C.M. n.34/E/09 pare permettere l'integrazione della documentazione di supporto anche a posteriori, in occasione di un'eventuale verifica; onde mantenere memoria del motivo di sostenimento della spesa. Si consiglia, comunque, di completare la documentazione al momento della registrazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma



Agevolazioni e contributi

CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
PER L'ACQUISTO DI MEZZI PESANTI DI ULTIMA GENERAZIONE
(AI SENSI DELL'ART.17, CO.35-UNDECIES E 35-DUODECIES DEL D.L. N.78/09)

Con il DPR del n.273/07 erano state definite le modalità di erogazione delle agevolazioni a favore del settore dell'autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione.

Soggetti ammessi all'agevolazione

Destinatari del contributo sono le imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto. A tal fine, un'impresa è considerata di autotrasporto se:

- iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- ovvero, qualora l'impresa non sia stabilita in Italia, risulti abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

Per "raggruppamento di imprese" si intendono le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del c.c..

Tipologia di spesa ammesse ad agevolazione

Oggetto di agevolazione sono gli acquisti effettuati nel biennio 2007-2008, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori.

Ammontare del contributo

Le risorse finanziarie stanziate sono concesse mediante un contributo a fondo perduto, fissato:

per le piccole e medie imprese	per le altre imprese di autotrasporto	
▼	▼	
in €3.400,00	in €2.550,00	

Tali contributi possono essere incrementati del 10% per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo, rientranti fra quelle di cui all'art.87, par.3, lett.a), del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

È stato inoltre previsto un importo limite del contributo riconoscibile, che potrà essere al massimo pari al 50% del costo ammissibile.

Novità apportate con il D.L. n.78/09, convertito con Legge n.102/09, art.17, co.35-*undecies* e *duodecime* – In vigore dal 05/08/09

Il D.L. n.78/09 - art.17 ("Provvedimento anticrisi") al co.35-undecies ha stabilito che tali contributi possono essere fruiti mediante <u>credito d'imposta da utilizzare in compensazione</u> con le modalità tradizionali (utilizzando il modello F24), salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. In questo ultimo caso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle Entrate, fornendo

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

 $10022 \; \text{Carmagnola (TO)} - \text{via Ronco } 49/24 - \text{tel. } 011.9721195 - \text{fax } 011.9721474 \bullet \underline{\text{studiog@studiogconsulting.it}} \bullet \underline{\text{www.studiogconsulting.it}} \bullet \underline{\text{www.studiogconsulting.it}}$

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ◆ 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

Inoltre, il co.35-duodecies prevede che tale credito d'imposta:

- non possa essere chiesto a rimborso;
- non concorra alla formazione del valore della produzione netta, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi dettate dagli artt.61 e 109, co.5, del Tuir.

Credito d'imposta – Metodologia per effettuare la compensazione (modello F24)

Gran parte delle agevolazioni pubbliche concesse negli ultimi anni consistono nell'erogazione di crediti d'imposta a fronte di spese sostenute. Tali crediti, salvo specifiche previsioni normative che ne circoscrivano o estendano l'ambito di utilizzazione, non possono essere chiesti a rimborso, ma possono solo essere utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n.241/97. Possono, quindi, essere utilizzati in compensazione non solo dei debiti tributari, ma anche di debiti verso l'Inps, l'Inail, ecc., attraverso il modello F24 (compensazione orizzontale). I

Il codice tributo da utilizzare è il n."6822" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto, ai sensi dell'articolo 17, commi 35-undecies e 35-duodecies, legge 102/09, di conversione del dl 78/2009", istituito dall'Agenzia delle Entrate, con R.M. n.247/09.

Si ipotizzi che l'impresa il 16 novembre 2009 utilizzi in compensazione un credito d'imposta pari ad €3.400,00 derivante dall'avvenuto acquisto di un mezzo agevolabile, per il pagamento dell'Iva dovuta per il mese di ottobre, pari ad €4.250,00.

Per la segnalazione del credito d'imposta, nella sezione "Erario" si dovranno riportare i seguenti dati:

- nella casella "codice tributo" va indicato il codice di riferimento (6822);
- in corrispondenza del codice sopra citato:
 - nel campo "*Anno di riferimento*", valorizzato nel formato "AAAA", è necessario inserire l'anno in cui si effettua la compensazione ovvero la restituzione;
 - nei campi "importi a credito compensati" ovvero "importi a debito versati" occorre indicare l'importo a credito o debito nelle rispettive colonne.

SEZIONE ERARIO						
IMPOSTE DIDETTE IVA	codice tributo 6822	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento 2009	importi a debito versati 4.250,00	importi a credito compensati 3.400,00	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE	6010				000,00	
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI						
INTERESSI						SALDO (A - B)
codice ufficio codice atto		TOTALE		4.250,00	В 3.400,00	850,00

Germana Cortassa

Circolare n°.....

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 ottobre al 15 novembre 2009, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Giovedì 15 ottobre

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Venerdì 16 ottobre

Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento

Scade il **16 ottobre** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Versamenti Iva

Scade venerdì **16 ottobre**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre 2009 (codice tributo 6009).

Versamento delle ritenute e dei contributi Inps

Scade sempre il **16 ottobre 2009** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di settembre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno, scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di settembre relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

Versamento ritenute da parte dei condomini

Il **16 ottobre** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

 $10022 \; \text{Carmagnola (TO)} - \text{via Ronco } 49/24 - \text{tel. } 011.9721195 - \text{fax } 011.9721474 \bullet \underline{\text{studiog@studiogconsulting.it}} \bullet \underline{\text{www.studiogconsulting.it}} \bullet \underline{\text{www.studiogconsulting.it}}$

contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n. 19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni

Sempre venerdì **16 ottobre** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro il prossimo **16 ottobre 2009**, i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2008, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare l'**ottava rata** del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi del 4% annuo a decorrere dal 16 marzo. La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito, si rimanda agli appositi approfondimenti delle scadenze specifiche.

Persone fisiche titolari di partita Iva che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)

Entro il **16 ottobre** deve essere effettuato il versamento della **quinta rata** (con applicazione degli interessi annui del 4%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre entro il **16 ottobre**, i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2008 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il versamento **della quinta rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

Persone fisiche titolari di partita Iva che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)

Entro il **16 ottobre** deve essere effettuato il versamento della **quarta rata** (con applicazione degli interessi del 4%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre entro il **16 ottobre**, i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2008 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il versamento **della**

Germana Cortassa

quarta rata. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

 Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)

Entro il **16 ottobre** i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2009 devono effettuare il versamento della **quinta rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 senza alcuna maggiorazione. Gli interessi dovuti sono pari al 4% annuo. Sempre entro il **16 ottobre**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **quinta rata** dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

 Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)

Entro il **16 ottobre** i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2009 devono effettuare il versamento della **quarta rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi dovuti sono pari al 4% annuo. Sempre entro il **16 ottobre** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **quarta rata** dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

 Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)

Entro il **16 ottobre** i soggetti in questione devono effettuare il versamento **della quinta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 4% annuo. Sempre entro il **16 ottobre**, i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

 Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)

Entro il **16 ottobre**, i soggetti in questione devono effettuare il versamento **della quarta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 4% annuo. Sempre entro il **16 ottobre**, i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

 Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte

Entro il **16 ottobre,** i soggetti in questione devono effettuare il versamento della rata in scadenza, maggiorata degli interessi del 4% annuo, dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009. Sempre entro il **16 ottobre,** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della

Germana Cortassa

dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16/03. I soggetti in questione potevano differire il versamento della prima (o unica) rata di trenta giorni rispetto al termini ordinario del 16.07.09; in tal caso, l'importo da versare andava maggiorato dello 0,40%.

Regolarizzazione omessi versamenti

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 16 settembre con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

Martedì 20 ottobre

Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di settembre

Il **20 ottobre 2009** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il **20 ottobre** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di settembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento, nonché di quella riferita al III° trimestre 2009 per i soggetti che adempiono all'obbligo con cadenza trimestrale.

Lunedì 26 ottobre

Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

Scade il **26 ottobre 2009** il termine ultimo per la consegna al CAF o professionista abilitato dell'eventuale 730 integrativo la cui presentazione comporti un maggior rimborso o un minor debito.

Giovedì 29 Ottobre

Presentazione tardiva del modello 770 semplificato e ordinario

Ultimo giorno utile per presentare tardivamente i modelli 770 semplifica ed ordinari il cui termine di presentazione scadeva lo scorso 31 luglio. La dichiarazione presentata entro 90 giorni è, infatti, considerata "tardiva" e non omessa e la relativa violazione può essere regolarizzata.

Venerdì 30 Ottobre

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.10.09. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti, anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Sabato 31 ottobre

Gestori servizi telematici - Comunicazione

Ultimo giorno utile per legali rappresentanti delle società o enti, per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei "gestori incaricati" ai servizi telematici. Le comunicazioni possono essere inoltrate *online* oppure presentando un apposito modulo cartaceo all'ufficio dell'Agenzia che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio delle Entrate nella regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato.

Lunedì 2 novembre

Trasmissione modello richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale

Il **2 novembre 2009** scade il termine ultimo per trasmettere telematicamente la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito dal terzo trimestre 2009.

È infatti previsto che qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Sul punto si ricorda che con Provvedimento del 20.03.09 è stato approvato il nuovo modello Iva TR che deve essere spedito esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Presentazione elenchi Intrastat relativi al terzo trimestre 2009

Il **2 novembre 2009** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel terzo trimestre, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere trimestralmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

 Persone fisiche non titolari di partita Iva che non sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires "trasparenti" cui si applicano gli Studi di settore e che hanno rateizzato le imposte e i contributi risultanti da Unico 2009

Il 2 novembre 2009 scade il versamento della:

- quinta rata delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009, se il primo versamento è stato effettuato il 16 luglio 2009;
- ⇒ sesta rata delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009, se il primo versamento è stato effettuato il 16 giugno 2009.

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

- Persone fisiche non titolari di partita Iva e che sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires "trasparenti" cui si applicano gli Studi di settore
- Il 2 novembre 2009 scade il versamento della:
- quarta rata delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 5 agosto 2009;
- quinta rata delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 6 luglio 2009.

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

Soggetti che hanno rivalutato il valore dei terreni e delle partecipazioni

Scade il **2 novembre 2009** il termine per il versamento della **seconda rata** dell'imposta sostitutiva, da parte dei soggetti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (possedute alla data del 1 gennaio 2008) e dei terreni edificabili o con destinazione agricola (posseduti alla data del 1 gennaio 2008). Gli importi vanno maggiorati degli interessi nella misura annua del 3%.

Presentazione del modello EMens

Entro il **2 novembre** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) di lavoro autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016